

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE**

in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta al n. *omissis* del RGAC dell'anno 2016 avente ad oggetto contratto di conto corrente e vertente

TRA

SOCIETÀ S.r.l.

ATTRICE

E

BANCA

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Come da verbale del 14 marzo 2018

FATTO E DIRITTO

1.1. La società attrice ha convenuto la BANCA, deducendo: a) di aver intrattenuto con la medesima il rapporto di conto corrente n. *omissis*, aperto nell'anno 2005; b) l'avvenuta applicazione di interessi anatocistici e usurari illeciti; c) la nullità per difetto di causa della commissione di massimo scoperto.

Ha chiesto, quindi, previa declaratoria di nullità delle clausole illecite, l'accertamento del rapporto dare/avere tra le parti.

1.2. Si è costituita la BANCA, eccependo: a) l'inammissibilità della domanda perché il citato conto corrente è ancora aperto; b) la prescrizione; c) l'infondatezza delle ulteriori ragioni a sostegno della pretesa attorea.

Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda e la condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c.

2. In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda.

Infatti, parte attrice, la quale non ha contestato la circostanza per cui il conto corrente sopra indicato è ancora aperto, non ha chiesto la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, ma soltanto l'accertamento della nullità delle clausole asseritamente illecite e dell'attuale rapporto dare/avere.

Ebbene, secondo l'orientamento giurisprudenziale qui condiviso, tali domande risultano pienamente ammissibili anche se il conto è ancora aperto (cfr. Tribunale di Catanzaro, 5 aprile 2016, n. 581).

3. Nel merito si osserva quanto segue.

3.1. In primo luogo, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.

Infatti, a seguito della sentenza n. 78/2012, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato *“l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 61, prima parte del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, secondo cui in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 cod. civ. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa”*, deve ribadirsi che, secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, *“l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del “solvens” con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell' “accipiens”* (Cass. civ., SS. UU., 2 dicembre 2010, n. 24418).

La giurisprudenza di legittimità ha poi specificato *“che i versamenti eseguiti su conto corrente, in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens. Tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto. Una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi anatocistici”* (Cass. civ. Sez. I, 26 febbraio 2014, n. 4518; cfr. anche nella giurisprudenza di merito Corte App. Brescia, 19 novembre 2014, secondo cui *“nello specifico deve rilevarsi che la Banca era gravata dall'onere di dimostrare l'esistenza di versamenti aventi natura solutoria, provando il limite degli affidamenti concessi e individuando i singoli versamenti oltre detti limiti, e come tale qualificabili come pagamenti e non come ripristino della provvista. Ed invece l'appellante neppure in sede di precisazione ha ritenuto di precisare le operazioni che dovevano ritenersi solutorie, in relazione alle quali si sarebbero giustificati nuovi conteggi che tenessero conto del termine di prescrizione con decorrenza dalle singole operazioni”*).

Secondo tali principi, quindi, la banca che eccepisce la prescrizione dei pagamenti solutori deve specificamente indicarli e provare che gli stessi abbiano effettivamente avuto tale funzione solutoria e non ripristinatoria.

Nel caso di specie, invece, pur volendo ricondurre l'eccezione di prescrizione non già all'azione di nullità, bensì alle singole operazioni effettuate, la banca convenuta non ha mai indicato e provato in concreto i singoli versamenti aventi funzione solutoria, limitandosi ad eccepire genericamente la prescrizione.

3.2. Passando, quindi, all'esame dei motivi posti a fondamento della domanda, deve innanzitutto essere respinta ogni pretesa in merito alla dedotta applicazione di interessi usurari.

Sentenza, Tribunale di Castrovillari, Giudice Gaetano Laviola, n.225 del 14 marzo 2018.

Infatti, “*va evidenziato, in via assorbente, come parte attrice non abbia provveduto alla tempestiva produzione in giudizio dei decreti ministeriali rilevanti per la determinazione del TEGM, necessario per la determinazione del tasso soglia. In assenza di tale necessaria produzione, è inibito al giudicante l'accertamento (mediante consulenza tecnica contabile) della fondatezza o meno dell'eccezione di usurarietà: va infatti richiamato in questa sede l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità e già condiviso da questo Tribunale, cui la scrivente presta adesione, circa la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali con i quali trimestralmente viene stabilito il tasso medio ai fini del calcolo del tasso soglia oltre il quale l'interesse assume natura usuraria, e la conseguente impossibilità di applicare ad essi il principio "iura novit curia" di cui all'articolo 113 del codice di procedura civile. In particolare, infatti, la Corte di cassazione, a sezioni semplici e poi a sezioni unite, ha chiarito che trattandosi di atti amministrativi, non può riguardo ad essi trovare applicazione il principio iura novit curia (art. 113 primo comma c.p.c.), dovendo tale norma essere letta ed applicata con riferimento all'art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile, il quale contiene l'indicazione delle fonti del diritto, le quali, non comprendono gli atti suddetti (vedansi al riguardo Cass. nn. 5483/98 e 6933/99), con la conseguente inammissibilità delle censure basate sulla asserita violazione di tali decreti” (Trib. Mantova, sez. II, 4 febbraio 2016, n. 160; cfr. anche Trib. Napoli, 17 giugno 2014 e Trib. Latina, 28 agosto 2013, n. 19154).*

Per tale ragione, considerato che parte attrice non ha prodotto i decreti ministeriali relativi ai periodi in cui sarebbe stato superato il tasso soglia, la domanda in parte qua non può essere accolta.

Vale, inoltre, evidenziare, con riferimento alla dedotta usura soggettiva, che le deduzioni di parte attrice in merito alla difficoltà economica della SOCIETÀ e della conoscenza di tale difficoltà da parte della banca sono rimaste del tutto sfornite di prova.

Pertanto, anche sotto tale profilo, non può ritenersi accertata alcuna condotta usuraria da parte della convenuta.

3.3. Non meritevole di accoglimento è, poi, il motivo relativo all'applicazione di interessi anatocistici.

Infatti, il contratto di conto corrente è stato stipulato il 3 dicembre 2004, a seguito dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, con cui è stata stabilita la legittimità della capitalizzazione a condizione che la stessa fosse applicata con uguale periodicità dal lato attivo e dal lato passivo.

Pertanto, considerato che, nel caso di specie, la capitalizzazione è stata pattuita con uguale periodicità, la domanda di parte attrice deve essere respinta.

3.4. Infine, deve essere respinto anche il motivo inerente la nullità della c.m.s. per difetto di causa, in quanto “*anche prima della riforma attuata col DL n. 185/2008 e legge di conversione n. 2/2009, la previsione della CMS trovava giustificazione nella funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del correntista una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo (cfr. in motivazione Cass. n. 870\2006, Cass. n. 11772\2002)” (Trib. Milano, 25 ottobre 2016, n. 11710).*

4. La banca convenuta ha chiesto la condanna della parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

La domanda di condanna in parola deve essere rigettata, risultando assorbente l'assoluta mancanza di prova del pregiudizio patito e di cui si chiede ristoro.

Questo Giudice non ignora l'orientamento affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. 23 agosto 2011, n. 17485), secondo cui all'accoglimento della domanda di risarcimento del

danno per lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione del danno subito dalla parte vittoriosa.

Appare, tuttavia, preferibile l'indirizzo ermeneutico secondo cui la condanna ex art. 96, co. I, c.p.c. presuppone pur sempre la prova, da parte dell'istante, sia dell'*an* che del *quantum debeatur* e comunque, pur essendo la liquidazione, per espressa previsione, effettuabile d'ufficio, tali elementi devono essere in concreto desumibili dagli atti di causa perché il giudice possa procedere alla quantificazione del pregiudizio da ristorare (Cass. 30 luglio 2010, n. 17902; Cass. 8 giugno 2007 n. 13395).

Anche la facoltà di liquidazione equitativa del danno, infatti, deve essere letta alla luce dei criteri generali di cui agli art. 1226 e 2056 c.c., che impongono al danneggiato di allegare (almeno) gli elementi di fatto posti a supporto della propria pretesa risarcitoria, anche a fronte di pregiudizi di difficile o impossibile quantificazione economica. La facoltà di liquidazione equitativa, in altri termini, non trasforma il risarcimento per lite temeraria in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio effettivamente sofferto.

5. Le spese di lite sostenute da parte convenuta sono poste a carico di parte attrice e liquidate in euro 5.100,00 (di cui 1.600,00 per la fase di studio, 1.000,00 per la fase introduttiva e 2.500,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria

istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- 1) Rigetta le domande proposte da parte attrice;
- 2) Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da parte convenuta;
- 3) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta ed euro 5.100,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.

Così deciso in Castrovillari, 14 marzo 2018

IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*